Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 9 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 24 *novembre* 1938-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *agosto* 1939-XVII, *registro* 6 *Africa Italiana, foglio* 315.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdù Abdalla Gassim, muntaz (2843) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di nucleo munizioni, ferito, incitava i propri uomini alla resistenza, continuando ad assicurare, sotto intenso fuoco avversario, il rifornimento dell'arma. Consentiva a farsi trasportare al posto di medicazione solo al termine del combattimento, dando bella prova di tenacia ed attaccamento al dovere. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Ahmed Iusuf, ascari (17549) del 1° battaglione arabo-somalo. (*Alla memoria*). — Porta ordini di battaglione, durante uno scontro con forti reparti ribelli, percorreva ripetute volte il campo di battaglia recapitando ordini, finchè colpito mortalmente, lasciava la vita sul campo. Esempio fulgido di attaccamento al dovere. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, ascari (17294) del 1° battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante aspro combattimento, si distinse per slancio e coraggio. Ferito, rifiutò ogni soccorso fino a combattimento ultimato. Esempio di fermezza ed alto senso del dovere. — Monte Abdulla, 24 giugno 1936-XIV.

Assan Alì, muntaz (7031) del 1° battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Individuato un forte nucleo avversario, superando gravi difficoltà di terreno si portava in posizione dominante e, con preciso e violento fuoco, infliggeva gravi perdite al nemico. Ferito gravemente continuava nell'azione finchè cadeva esausto. Bell'esempio di tenacia e di alto senso del dovere. — Abdulla-Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Assan Ussen, muntaz (20883) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia (*Alla memoria*). — Tiratore di mitragliatrice pesante, sotto violento fuoco nemico, postava l'arma in posizione dominante e con precise raffiche riduceva al silenzio una mitragliatrice avversaria. Ferito gravemente, continuava ad incuorare ed incitare i dipendenti alla lotta, finchè le forze glielo consentirono. Fulgido esempio di virtù guerriere. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Erzi Gabbaire, ascari (30626) del 1° battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Durante un attacco nemico, sebbene conducente, spontaneamente partecipava all'azione, dando prova di ardire e sprezzo del pericolo. Ferito, rifiutava ogni soccorso, continuando a combattere, rincuorando i compagni con l'esempio e la parola. — Monte Abdulla, 24 giugno 1936-XIV.

Ghelli Mohamed Alì, sottocapo del 1° battaglione arabo somalo. — Durante un aspro combattimento, si portava volontariamente sulla linea di fuoco di un reparto indigeno e, per tutta la durata dell'azione, dava prova di valore e di sprezzo del pericolo. Assaltava poi arditamente, elementi avversari, annientandoli. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Giama Uarsama Mohamed, ascari (19460) del 1° battaglione arabo-somalo. — Durante un cruento scontro con forti reparti ribelli, fra i primi si lanciava all'attacco, dando bella prova di coraggio e di ardimento. Successivamente affrontava con altri animosi, tiratori isolati che da posizioni ben protette continuavano a sparare sul reparto eliminandoli. — Pendici Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Serat Keire, ascari (17022) del 1° battaglione arabo-somalo. (*Alla memoria*). — Alla testa di un nucleo di ardimentosi, con slancio e coraggio, snidava un gruppo avversario, che occultato entro fitto bosco, ritardava l'avanzata di una colonna. Dopo strenua lotta, cadeva eroicamente sul campo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Abdullai Abdi, muntaz (16846) del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Portaordini fidato ed attivo, durante aspro combattimento, si prodigava con slancio nel recapitare comunicazioni ai reparti, attraversando più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico e dimostrando sempre grande coraggio e sprezzo del pericolo. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Addu Mohamed, ascari (19107) del 1° battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Portaordini fidato ed attivo, durante aspro combattimento, si prodigava con slancio nel recapitare comunicazioni ai reparti, attraversando più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico e dimostrando sempre grande coraggio e sprezzo del pericolo. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Alì Abdi, ascari (18816) del 1° raggruppamento arabo-somalo, plotone comando. — Portaordini, durante un lungo e aspro combattimento, incurante del pericolo, assolveva il suo compito prodigandosi con infaticabile slancio, attraversando più volte zone intensamente battute dal tiro nemico. Esempio di ardimento e di alto senso del dovere. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Alì Giama Elmi, ascari (20899) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Portaordini di compagnia, durante un combattimento assolveva il suo incarico con slancio e coraggio, attraversando più volte zone fortemente battute dal tiro nemico. Visto ferito un porta munizioni, volontariamente lo sostituiva. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Aret Abdulla, ascari (5652) del VI battaglione arabo-somalo. — Portaordini fidato ed attivo, durante aspro combattimento, si prodigava con slancio nel recapitare comunicazioni ai reparti, attraversando più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico e dimostrando sempre grande coraggio e sprezzo del pericolo. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Assan Ueliè Mohamed, muntaz (18196) del 1° battaglione arabo-somalo, 4 compagnia. — Tiratore di mitragliatrice pesante, sotto il fuoco nemico, con calma e sprezzo del pericolo postava l'arma su posizione dominante e con raffiche ben aggiustate mitragliava l'avversario, agevolando efficacemente l'avanzata dei fucilieri. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Daher Sciugur Ussen, muntaz (17449) del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Portaordini fidato ed attivo, durante aspro combattimento, si prodigava con slancio nel recapitare comunicazioni ai reparti, attraversando più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico e dimostrando sempre grande coraggio e sprezzo del pericolo. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Fara Aden, ascari (21029) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Mitragliere, durante un combattimento, si prodigava con slancio, attraversando più volte zone intensamente battute dal tiro nemico, per rifornire di munizioni la mitragliatrice, dando esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Gaal Giumale Sciafù, buluc basci (2266) del 1° battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Comandante di un buluc mitraglieri, con raffiche precise ed efficaci, riduceva al silenzio una mitragliatrice nemica. Ferito leggermente, calmo e sereno, rimaneva al suo posto fino a combattimento ultimato. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

Gal Subriè, iusbasci (116) del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Comandante di nucleo zaptié in un raggruppamento truppe indigene, durante un lungo e duro combattimento assolveva il suo compito con calma e serenità. A capo di una pattuglia affrontava con decisione ed ardire un gruppo di ribelli sfuggito all'azione dei reparti avanzati, infliggendo loro gravi perdite. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Mohamed Abdullai, ascari (27806) del VI battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Portaordini fidato ed attivo, durante aspro combattimento, si prodigava con slancio nel recapitare comunicazioni ai reparti, attraversando più volte zone intensamente battute dal fuoco nemico e dimostrando sempre grande coraggio e sprezzo del pericolo. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Mohamed ben Mohamed Amer, ascari (21719) del 1° reggimento fanteria coloniale. — Volontariamente, con alcuni compagni, affrontava un improvviso attacco di un nucleo avversario che minacciava il fianco della compagnia. Al sopraggiungere dei rinforzi, partecipava arditamente al contrattacco, finchè cadeva ferito. — Uadi Gobelli, 30 giugno 1936-XIV.

Said Assad Sobahi, iusbasci (730) del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Iusbasci addetto al comando di un raggruppamento truppe indigene, durante un lungo e duro combattimento, dava continue prove di ardire, nell'assolvere il suo compito di portaordini. Sprezzante del pericolo, attraversava più volte zone battute, contribuendo ad assicurare il perfetto funzionamento dei collegamenti. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Said Faiè, ascari (32616) del 1° raggruppamento arabo-somalo, plotone comando. — Portaordini, durante due giorni di combattimento dava ripetute prove di valore, sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Salad Iusuf Amir, buluc basci (17041) del 1° raggruppamento arabo-somalo. — Aiutante di sanità, in due giornate di combattimento, si prodigava con infaticabile slancio e sprezzo del pericolo, assicurando, sotto il fuoco avversario, l'assistenza e lo sgombero dei feriti. — Abdulla-Conduda, 24-25 giugno 1936-XIV.

Uera Mohamed, iusbasci (125) del 1° battaglione arabo-somalo, 2ª compagnia. — Comandante di plotone avanzato, concorreva, incurante del violento fuoco avversario, alla conquista di posizioni nemiche saldamente difese, dimostrando perizia, coraggio e sprezzo del pericolo. — Monte Conduda, 25 giugno 1936-XIV.

(4152)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 aprile 1939-XVII, n. 1635.
Ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, col quale sono approvate le norme e le tariffe relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 gennaio 1934-XII, n. 192, relativo alla istituzione delle tasse di negoziazione in Eritrea e in Somalia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento relativo all'applicazione delle tasse in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana nonchè l'allegata tariffa, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 97. — MANCINI

Ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e per l'Africa Orientale Italiana

TITOLO I.

DELL'IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE.

Art. 1.

Oggetto dell'imposta.

Per la negoziazione di cui possano essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, e nei casi in cui la negoziazione di questi titoli non possa operarsi con la semplice tradizione, ovvero i titoli siano emessi a nome di società non ancora costituite, è dovuta un'imposta annuale nella misura stabilita nell'annessa tariffa (parte prima).

Alla stessa imposta sono soggette le quote o carature, comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili indicate nell'art. 229 del Codice di commercio, quando siano cedibili con effetto verso la società.

L'imposta sulla negoziazione dei titoli è dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 2.

Titoli esenti dall'applicazione dell'imposta.

L'imposta stabilita dal precedente articolo non si applica:

a) alle azioni ed alle obbligazioni delle società e associazioni estere soggette alla imposta sul capitale prevista nel titolo II del presente ordinamento;

b) alle azioni delle cooperative di consumo o di lavoro e a quelle di mutuo soccorso.

Art. 3.

Liquidazione dell'imposta per i titoli di società o di enti di nuova costituzione aventi sede nell'Africa Italiana.

Per i titoli di società o di enti di nuova costituzione, aventi sede in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, l'imposta, nell'anno di costituzione, è liquidata sul valore nominale dei titoli stessi, detratte le somme che al 31 dicembre di detto anno si giustificheranno non ancora versate.

Qualora la costituzione abbia luogo nel secondo semestre, l'imposta è ridotta della metà.

Art. 4.

Liquidazione dell'imposta per i titoli di società o di enti già costituiti aventi sede nell'Africa Italiana.

Per i titoli di società o di enti già costituiti e aventi sede in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, che, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, sono stati quotati in Borsa nel Regno, l'imposta stessa è liquidata sul valore medio di tali titoli nel detto anno precedente, risultante dai prezzi delle relative contrattazioni per contanti e a termine, detratte le somme che al 31 dicembre del detto anno si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Qualora, invece, i titoli non siano stati quotati nel Regno, la valutazione dei medesimi è fatta da una Commissione tecnica costituita da un rappresentante del Governo, presidente, da un rappresentante della Banca d'Italia e dal capo dell'ufficio di esazione avente sede presso i Governi.

Se nel corso dell'anno, nel quale hanno avuto luogo le contrattazioni, sono avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale delle società od enti, sono assunte a base della determinazione del valore medio di cui sopra le sole contrattazioni effettuate tra la data dell'ultima variazione di capitale e il 31 dicembre.

Il Ministero dell'Africa Italiana, qualora ritenga che le contrattazioni in Borsa nel Regno non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di far valutare tali titoli dalla predetta Commissione tecnica. La liquidazione dell'imposta, in questo caso, è fatta provvisoriamente in base al valore medio di Borsa nel Regno.

Art. 5.

Liquidazione dell'imposta sui titoli di società o di enti costituiti nel Regno ed operanti anche nell'Africa Italiana.

L'imposta sui titoli di società o di enti costituiti nel Regno e che esplicano attività anche in Libia o nell'Africa Orientale Italiana è normalmente liquidata e percetta nel Regno.

Per la parte dei titoli che si riferisce all'attività esplicata dalle dette società o enti nell'Africa Italiana, la tassa rapportata al capitale azionario va liquidata e percetta rispettivamente a favore dei bilanci dei Governi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 6.

Liquidazione dell'imposta per titoli di società o di enti con capitale sociale non inferiore a L. 250.000.

Per i titoli di società e di enti con capitale sociale non inferiore a L. 250.000 non quotati in Borsa nel Regno e per quelli che, pur essendo quotati in Borsa non abbiano riportato, nell'anno precedente a quello in cui si riferisce l'imposta, ai sensi dell'art. 3, contrattazioni in Borsa a contanti o a termine è obbligatoria, per ogni singolo anno, la valutazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, da parte della Commissione tecnica prevista nell'art. 4.

In pendenza di tale valutazione l'imposta è liquidata di ufficio provvisoriamente in base al valore dei titoli accertato per l'imposta dell'anno precedente.

Ai fini della valutazione di cui sopra, gli Uffici di esazione, nei primi mesi di ciascun anno, devono trasmettere alla Commissione tecnica un elenco descrittivo di tutte le società aventi sede nel proprio distretto con capitale non inferiore a L. 250.000.

La Commissione tecnica, sentito l'Ufficio di esazione ed il contribuente, procede alla valutazione dei titoli ed invia poi un estratto delle relative deliberazioni al competente Ufficio di esazione.

L'Ufficio di esazione, ricevuto tale estratto, procede all'accertamento dell'imposta e notifica al contribuente tanto il valore determinato quanto l'ammontare della imposta accertata.

L'Ufficio di esazione, che non intende di attenersi alla valutazione eseguita dalla Commissione tecnica, ha facoltà di ricorrere al Collegio peritale del Regno, previsto nell'articolo 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, recante modificazione al vigente regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società, che, per l'occasione, sarà integrato con altri due componenti designati dal Ministero dell'Africa Italiana, entro 30 giorni dalla notificazione della liquidazione dell'imposta al contribuente. Entro lo stesso termine il contribuente può ricorrere al suddetto Collegio.

Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione della Commissione tecnica; qualora invece, nel suindicato termine, non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente è tenuto a pagare l'eventuale imposta ancora dovuta, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere al Collegio; se il contribuente invece risulti in credito dovrà l'Ufficio accreditarlo della relativa somma sull'imposta dovuta per l'anno successivo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso delle valutazioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 7.

Liquidazione dell'imposta per titoli di società o di enti con capitale sociale inferiore a L. 250.000.

Per i titoli di società con capitale sociale inferiore a L. 250.000, come pure per i titoli degli altri enti di cui all'art. 1, non quotati in Borsa o che, pur essendo quotati, non abbiano riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, quotazioni a contanti o a termine, la richiesta della valutazione alla Commissione tecnica è facoltativa, tanto per l'Ufficio di esazione quanto per il contribuente e deve essere fatta, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta. Per tali titoli l'imposta viene provvisoriamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi.

Qualora per i titoli di cui al presente articolo venga richiesta la valutazione, la Commissione tecnica vi procede con le stesse norme stabilite nell'articolo precedente, le quali si applicano anche per l'accertamento dell'imposta e la relativa notificazione nonchè per i ricorsi al Collegio peritale.

Ove, nel termine indicato dal presente articolo, non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi.

Le spese per la valutazione dei titoli avanti la Commissione tecnica, tanto nei casi di cui agli articoli 4 e 6 come in quelli previsti dal presente articolo, sono a carico del contribuente.

Art. 8.

Presentazione della situazione di bilancio.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio sociale, le società ed enti soggetti all'imposta di negoziazione devono presentare al competente Ufficio di esazione la copia del bilancio sociale insieme coll'estratto delle deliberazioni prese dall'assemblea relativamente ai risultati del bilancio stesso.

Nel caso previsto nell'art. 5 copia del bilancio ed estratto delle situazioni devono essere presentati anche ai competenti uffici delle tasse sugli affari della Libia o dell'Africa Orientale Italiana.

E' in facoltà dell'Ufficio di esazione di chiedere alle società ed agli enti suddetti il dettaglio delle singole voci del bilancio e del conto profitti e perdite, nonchè gli estratti catastali degli immobili posseduti dall'ente.

Le società sono obbligate a presentare detti documenti nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Le società che nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta non hanno proceduto a chiusura d'esercizio, ovvero, pur avendo chiuso in detto anno il bilancio, questo non sia stato approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce l'imposta devono, entro il 31 maggio dell'anno medesimo, presentare al suddetto Ufficio di esazione una denunzia dalla quale risultino gli eventuali aumenti o diminuzioni di capitale effettuati nell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'imposta e la data dell'ultima assemblea ordinaria regolarmente tenuta.

Art. 9.

Norme per la valutazione da parte della Commissione tecnica.

La Commissione tecnica alla quale è richiesta la valutazione, vi procede tenendo presente l'ammontare del capitale nominale e delle riserve ordinarie e straordinarie, palesi ed interne, rilevabili nel bilancio chiuso nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta escluse le riserve costituite per la copertura di specifici oneri o passività e quelle a favore di terzi, e tenendo inoltre presente quanto altro attiene alla situazione patrimoniale ed economica dell'ente anche per il periodo posteriore alla data di chiusura del bilancio.

Il valore come sopra determinato è diviso per le azioni in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta.

Art. 10.

Natura ed effetti della decisione del Collegio peritale.

Contro la decisione del Collegio peritale previsto nell'articolo 6 non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

La maggiore imposta che risultasse dovuta, in seguito alla decisione del Collegio, deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Qualora invece l'imposta risulti dovuta in somma inferiore a quella liquidata e pagata in via provvisoria, l'eccedenza verrà imputata sull'imposta dovuta per l'anno successivo, salvo rimborso qualora tale imputazione non possa essere effettuata.

Art. 11.

Denunzie complementari.

Qualora nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta i titoli azionari abbiano circolato promiscuamente come titoli nominativi e titoli al portatore, l'imposta si liquida in base alla situazione dei titoli al 31 dicembre di detto anno. A tal uopo il contribuente è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ciascun anno, la denunzia relativa all'anzidetta situazione. In mancanza di tale denunzia l'imposta è liquidata come se i titoli fossero tutti al portatore.

Nella liquidazione dell'imposta la frazione di un migliaio che risultasse dalla addizione complessiva del valore dei singoli titoli è considerata come un migliaio completo.

Art. 12.

Termini e modalità di pagamento.

L'imposta annua di negoziazione deve essere pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Il pagamento della imposta deve essere eseguito direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, municipi o altre amministrazioni che hanno fatta la emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari od i possessori.

Art. 13.

Termini e modalità delle denunzie.

Le società, gli istituti, gli stabilimenti, i municipi e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettabili all'imposta stabilita nell'art. 1 o ricevono versamenti all'atto della sottoscrizione dei titoli stessi, devono denunziarli all'Ufficio di esazione del distretto nel quale hanno la sede principale, indicando il numero ed il valore nominale dei titoli e l'ammontare dei versamenti effettuati.

Questa denunzia deve farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione o versamento.

Eguale denunzia deve farsi, a pena di decadenza, per la estinzione dei titoli, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui l'estinzione stessa è avvenuta.

Art. 14.

Sanzioni.

Le violazioni delle disposizioni previste nell'art. 8 sono punite con pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 1000.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli e versamenti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo è dovuta una sovrimposta uguale a sei decimi della imposta di un anno.

Per la denunzia infedele dei titoli e dei versamenti di cui sopra è dovuta una sovrimposta irriducibile uguale all'imposta dovuta sui titoli o valori occultati.

Il ritardo, oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre nel pagamento delle rate semestrali di imposta, come pure l'omesso pagamento della imposta dovuta in dipendenza della valutazione eseguita dalla Commissione tecnica o in seguito a decisione del Collegio peritale nel termine stabilito nell'art. 10 danno luogo ad una sovrimposta eguale al dieci per cento della imposta o rata di imposta dovuta.

Art. 15.

Riduzione delle sovrimposte.

Le sovrimposte stabilite nel precedente articolo, fatta eccezione per quella di infedele denunzia, sono ridotte al decimo del loro ammontare col minimo di lire due, qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini.

Le stesse sovrimposte sono ridotte alla metà del loro ammontare qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia notificata l'ingiunzione a norma del presente ordinamento.

Art. 16.

Prescrizioni.

L'azione dell'Amministrazione per il conseguimento dell'imposta di negoziazione e delle sovrimposte relative, dovute a norma del presente ordinamento, si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per chiedere la restituzione della eventuale maggiore imposta o sovrimposta pagata.

Art. 17.

Esazione coattiva e decisione delle controversie.

Per l'esazione coattiva della imposta di negoziazione e delle relative sovrimposte e per la decisione delle controversie che insorgono nell'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si applicano per la Libia le norme dell'ordinamento delle tasse di registro e per l'Africa Orientale Italiana quelle degli ordinamenti delle tasse sugli affari.

Art. 18.

Repressione delle infrazioni.

Per le infrazioni previste nel presente ordinamento sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di repressione delle violazioni agli ordinamenti finanziari in Libia e nell'Africa Orientale Italiana.

TITOLO II.

DELL'IMPOSTA SUL CAPITALE DELLE SOCIETÀ STRANIERE, COMPRESE QUELLE CHE FANNO OPERAZIONI DI ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI.

Art. 19.

Oggetto dell'imposta ed enti che vi sono soggetti.

Le società e le associazioni di qualsiasi forma costituite all'estero, che fanno operazioni in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, comprese quelle che fanno operazioni di assicurazioni e sui contratti vitalizi, sono soggette all'imposta annuale sul capitale stabilita nell'annessa tariffa (parte seconda).

Tale imposta è dovuta anche quando le predette società od associazioni siano da considerarsi nazionali ai sensi dell'art. 230 del Codice di commercio.

L'imposta deve essere commisurata sopra tutti i capitali complessivi destinati alle loro operazioni in Libia o nell'Africa Orientale Italiana oppure sui capitali complessivi ivi impiegati ove questi siano superiori a quelli destinati.

Per le compagnie estere di assicurazione l'imposta si applica anche al capitale destinato alle operazioni di riassicurazione.

Ove la società o l'associazione estera operi anche nel Regno essa è ivi soggetta a separata imposta per l'attività svolta nel Regno.

Art. 20.

Termini e modalità delle denunzie.

Le società e associazioni indicate nel precedente articolo, entro trenta giorni dalla data del provvedimento del tribunale che ordina la trascrizione ed affissione degli atti sociali, o comunque dal giorno della prima operazione in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, se la società viene attivata in qualsiasi guisa prima del provvedimento del tribunale, devono denunziare all'Ufficio di esazione del luogo ove hanno la principale loro sede d'esercizio:

1° la qualità delle operazioni che fanno;

2° l'ammontare complessivo dei capitale destinati o impiegati nelle loro operazioni in Libia o nell'Africa Orientale Italiana;

3° la sede principale e le filiali che la società ha in Libia o in Africa Orientale Italiana;

4° il nome e cognome e domicilio dei gerenti, rappresentanti e firmatari responsabili.

Gli aumenti nei capitali destinati o impiegati debbono denunziarsi di volta in volta, entro 30 giorni, decorribili da quello dell'avvenuta variazione.

Nello stesso termine debbono essere denunziati i cambiamenti nelle sedi e nei rappresentanti delle società.

Art. 21.

Determinazione dell'imponibile.

L'Amministrazione, sentiti i rappresentanti delle società o delle associazioni, determinerà, in ciascun anno, la somma dei capitali su cui l'imposta deve essere liquidata, tenuto conto degli aumenti e delle reali diminuzioni verificatesi nei capitali dell'anno precedente.

Nella determinazione dell'imponibile la frazione di migliaio viene computata come migliaio intero.

Art. 22.

Termini e modalità di pagamento.

Il pagamento dell'imposta, dovuta a termini del precedente articolo, si esegue a trimestri maturati computabili dal 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'imposta dovuta dalla società di nuova costituzione non ha inizio a decorrere dal cominciare di un trimestre, la relativa rata d'imposta viene liquidata e pagata nei primi venti giorni del trimestre successivo.

Ove la società straniera cessi interamente, per qualsivoglia motivo, di fare operazioni in Libia o nell'Africa Orien-

tale Italiana, l'imposta dev'essere pagata soltanto sino al compimento del trimestre entro il quale sia provata l'avvenuta cessazione.

Art. 23.

Condizioni per agire in giudizio o presso uffici amministrativi.

Decorso il termine per la denunzia prevista nell'art. 20, le società e le associazioni ivi indicate non possono agire in giudizio nè presso gli uffici amministrativi, senza che abbiano dato la prova della fatta denunzia e, nel caso che sia trascorso anche il termine per il pagamento dell'imposta, senza che abbiano comprovato di averla integralmente pagata.

Art. 24.

Obblighi dei giudici e dei funzionari di pubbliche amministrazioni.

E' vietato ai giudici ed ai funzionari delle pubbliche Amministrazioni di pronunziare sentenze o dare provvedimenti sopra richiesta delle società ed associazioni predette, per atti attinenti alle loro operazioni in Libia o nell'Africa Orientale Italiana senza che esse abbiano provato di avere presentata la denunzia e di avere, occorrendo, pagata l'imposta a norma dell'art. 19.

Ciascuna trasgressione al detto divieto è punita con la pena pecuniaria di L. 12 a carico dei trasgressori.

Art. 25.

Sanzioni.

Qualora si ometta di fare, nei prescritti termini, le denunzie previste nell'art. 20, si incorre in una sovrimposta uguale a sei decimi della imposta dovuta per un anno; e per l'omissione o tardività delle denunzie prescritte dall'ultimo comma del suddetto art. 20, nella penalità da L. 200 a L. 2000 per ciascuna omissione o tardività.

Per le denunzie infedeli viene parimenti applicata una sovrimposta uguale alla imposta dovuta sui capitali occultati, accresciuta di un quinto.

L'omesso o ritardato pagamento delle imposte, oltre i venti giorni dalla scadenza del trimestre, dà luogo all'applicazione di una sovrimposta uguale al decimo dell'imposta di cui fu omesso o ritardato il pagamento, oltre l'importo dell'imposta o rata di imposta dovuta.

I rappresentanti, gerenti o firmatari sono solidalmente responsabili, con le società che rappresentano, del pagamento delle imposte, sovrimposte e delle penalità stabilite nel presente articolo.

Art. 26.

Riduzione delle sovrimposte.

Alle sovrimposte stabilite da questo titolo, esclusa quella per infedele denunzia, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 15.

Art. 27.

Prescrizioni.

Le imposte e sovrimposte stabilite in questo titolo si prescrivono:

1° dopo tre anni decorribili dal giorno del pagamento per la domanda di supplemento d'imposta già determinata e per la domanda di restituzione d'imposta già pagata;

2° dopo 10 anni decorribili dal giorno in cui sarebbe esigibile l'imposta, per la domanda d'imposta dovuta in tutti gli altri casi.

L'azione pel conseguimento delle sovrimposte dovute per le omesse o tardive o infedeli denunzie e pel mancato pagamento si prescrive nei termini stessi nei quali si prescrive la domanda dell'imposta o del supplemento della medesima.

Art. 28.

Esazione coattiva e decisione delle controversie.

Per l'esazione coattiva dell'imposta, sovrimposta e penalità stabilite da questo titolo e per la decisione delle controversie, che insorgono nell'esecuzione delle norme in esso contenute, si applicano per la Libia le disposizioni dell'ordinamento delle tasse di registro e per l'Africa Orientale Italiana quella degli ordinamenti delle tasse sugli affari.

TITOLO III.

Dell'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno.

Capo I. — *Anticipazioni fatte da casse di risparmio da società e da istituti.*

Art. 29.

Oggetto dell'imposta e sua liquidazione.

In luogo delle imposte di registro e bollo dovute sugli atti che si fanno dalle casse di risparmio, dalle società e da istituti per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, è stabilita un'imposta nella misura indicata nell'annessa tariffa (parte terza), sull'importo di ciascuna operazione e per ogni giorno della sua durata effettiva e delle relative rinnovazioni e proroghe, ancorchè esse siano state convenute per un tempo determinato.

Il periodo di tempo della durata effettiva si calcola dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

Art. 30.

Oggetto della liquidazione dell'imposta per le operazioni svolte in conto corrente.

Per quelle operazioni, fra le indicate nell'articolo precedente, che si svolgono sotto forma di conto corrente, siavi o no apertura di credito per somma determinata, l'imposta è dovuta sulle varie somme che sono state effettivamente anticipate o sovvenute, ed in ragione della rispettiva durata dei corrispondenti addebitamenti, detraendo i rimborsi via via eseguiti, come se tali somme si riferissero a tante distinte anticipazioni o sovvenzioni.

Art. 31.

Accertamento dell'imposta e termine per le denunzie e per il pagamento.

La imposta stabilita negli articoli 29 e 30 viene accertata per ogni semestre solare in ragione del numero dei giorni in cui le operazioni e le relative rinnovazioni o proroghe sono state poste in essere nel semestre precedente.

A tal uopo le casse di risparmio, le società, gli istituti ed altre ditte diverse devono, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, presentare all'Ufficio di esazione del luogo nel quale hanno la sede principale, nei modi prescritti dalle norme regolamentari, la denunzia delle operazioni in essere al principio del semestre cui la denunzia si riferisce e di quelle poste in essere, rinnovate o prorogate, siano o pure no, rimaste estinte, nel corso del semestre stesso.

L'imposta deve essere pagata nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

Capo II. — *Anticipazioni fatte dai privati che tengono case di pegno.*

Art. 32.

Oggetto dell'imposta e sua liquidazione.

In luogo delle imposte di registro e di bollo, dovute sugli atti che si fanno dai privati che tengono case di pegno in Libia o nell'Africa Orientale Italiana, per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, qualunque ne sia l'importo, è stabilita una imposta nella misura indicata nella annessa tariffa (parte terza) sull'importo complessivo delle operazioni fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valutano per una somma doppia ed analogamente viene raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata, dell'anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe sono considerate come nuove operazioni.

Art. 33.

Termine per le denunzie e pel pagamento.

I privati che tengono case di pegno devono, entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, presentare all'Ufficio di esazione del luogo, nel quale hanno la sede, la relativa denunzia, nei modi prescritti dalle norme regolamentari.

L'imposta deve essere pagata nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

Capo III. — *Disposizioni comuni alle anticipazioni fatte dalle casse di risparmio, dalle società e dagli istituti, nonchè dai privati che tengono case di pegno.*

Art. 34.

Obbligo del bollo per assegni bancari e cambiali a maggiore garanzia delle operazioni.

L'applicazione dell'imposta prevista negli articoli 29 e 30 non esclude l'obbligo del bollo per gli assegni bancari e per gli altri titoli che fossero emessi per lo svolgimento delle operazioni indicate nei capi precedenti, nonchè per le cambiali che si emettessero a maggior garanzia delle operazioni stesse.

Art. 35.

Esenzioni.

Sono esenti dall'imposta speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione fatte dai Monti di pietà per somme inferiori a L. 300.

I mutui e le sovvenzioni fatti dalle casse di risparmio, dagli istituti, dalle società e dai privati che tengono case di pegno, senza deposito o pegno, ovvero con costituzione di ipoteca, e le relative quietanze, sono sottoposti all'imposta di bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra privati.

Art. 36.

Sanzioni.

Per l'omessa o ritardata denunzia, nei termini prescritti, delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni, indicati in questo titolo, come pure per la denunzia infedele sono dovute le sovrimposte stabilite nell'art. 14.

Per il ritardo nel pagamento delle relative imposte, oltre i prescritti termini per ciascun semestre, è applicabile la sovrimposta stabilita nello stesso art. 14.

Alle sovrimposte di omessa o tardiva denunzia e di tardivo pagamento stabilite da questo titolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 15.

Art. 37.

Prescrizioni.

L'azione per il conseguimento o per la restituzione delle imposte o sovrimposte stabilite in questo titolo si prescrive negli stessi termini stabiliti nell'art. 16.

Art. 38.

Esazione coattiva e decisione delle controversie.

Per l'esazione coattiva dell'imposta e sovrimposta stabilite in questo titolo e per la decisione delle controversie relative all'esecuzione delle norme in esso contenute si applicano, per la Libia, le disposizioni dell'ordinamento delle tasse di registro e, per l'Africa Orientale Italiana, quelle vigenti in materia di tasse sugli affari.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 39.

Norme esecutive.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio Superiore Coloniale, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente ordinamento.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

Tariffa delle imposte in surrogazione del bollo e del registro

PARTE PRIMA

Imposta di negoziazione

Num. d'ordine della tariffa (1)	Indicazione dei titoli e delle operazioni soggette a imposta (2)	Misura delle imposte per ogni mille lire (3)	Norme per la liquidazione delle imposte (4)	Avvertenze (5)
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da enti o persone diversi dalle società commerciali e dalle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio: al portatore e nominativi	2,00	L'imposta si liquida con le norme stabilite con l'articolo 3 e seguenti del presente ordinamento	Per le società, con capitale sottoscritto non superiore ai 25 milioni, aventi la sede principale nei territori della Libia o dell'Africa Orientale Italiana e costituite a tutto il 1° gennaio 1940-XVIII, le imposte di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente tariffa sono ridotte per un quinquennio, a decorrere dalla costituzione delle società stesse, rispettivamente alla metà.
2	Azioni, obbligazioni od altri titoli delle società commerciali civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio: se al portatore . . . / se nominativi. . . .	4,00 / 2,00	Id.	
3	Quote o carature, comunque denominate, delle società in accomandita semplice, quando siano cedibili a terzi con effetto verso le società: se al portatore . . . / se nominativi . . .	4,00 / 2,00	Id.	

PARTE SECONDA

Imposta annuale sul capitale delle società straniere

Num. d'ordine della tariffa (1)	Indicazione dei titoli e delle operazioni soggette a imposta (2)	Misura delle imposte per ogni mille lire (3)	Norme per la liquidazione delle imposte (4)	Avvertenze (5)
4	Capitali destinati o effettivamente impiegati in Libia o nell'Africa Orientale Italiana da società ed associazioni straniere, comprese le società ed associazioni che fanno operazioni di assicurazione . . .	4,00	L'imposta si liquida con le norme stabilite negli articoli 19 e 21 del presente ordinamento	L'imposta di cui alla presente tariffa è ridotta a L. 1 per mille per quelle società straniere che si costituiranno con sede in Libia o nell'Africa Orientale Italiana durante il periodo di un triennio dalla pubblicazione del presente ordinamento nel Giornale Ufficiale del Governo generale dell'A. O. I. e nel bollettino ufficiale del Governo della Libia. Sarà applicata alle società stesse l'aliquota normale dopo che sia trascorso un quinquennio dalla loro costituzione.

PARTE TERZA

Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno

Num. d'ordine della tariffa	Indicazione dei titoli e valori o delle operazioni soggette a imposta	Misura delle imposte per ogni mille lire	Norme per la liquidazione delle imposte	Avvertenze
1	2	3	4	5
5	a) operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli e valori fatte da casse di risparmio, da società o da istituti. Rinnovazione e proroghe delle dette operazioni . . .	0,01 al giorno	L'imposta si liquida con le norme stabilite negli articoli 29, 30 e 31 del presente ordinamento.	
	b) contratti di riporto ed a termine da chiunque fatti quando sono stipulati per un termine maggiore di 40 giorni. Rinnovazioni o proroghe delle dette operazioni			
	c) se il deposito o pegno è costituito esclusivamente da titoli di Stato o garantiti dallo Stato	0,005 al giorno	Id.	
6	Le stesse operazioni indicate nel n. 5 fatte da privati che tengono case di pegno	2,35 per semestre	L'imposta si liquida con le norme stabilite nell'articolo 32 del presente ordinamento.	

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 22 settembre 1939-XVII, n. 1636.

Abrogazione e sostituzione dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245, relativo alla corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero;

Visto il R. decreto 26 luglio 1929, n. 1587, che modifica il citato R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245;

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1368, che apporta modifiche all'ordinamento del O.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156, che approva il regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — Il personale militare della Regia marina, imbarcato su Regie navi all'estero che si trovino nelle acque di paesi a valuta più elevata di quella nazionale, avrà diritto al pagamento del cambio corrispondente alla differenza fra il corso della valuta cartacea locale e quella cartacea nazionale su di una parte delle spettanze come appresso è indicato:

a) sul 40 per cento del solo stipendio;

b) sul 40 per cento della paga dei secondi capi;

c) sul 50 per cento della paga dei sergenti;

d) sul 75 per cento della paga dei sottocapi e comuni;

e) sull'intero soprassoldo mensile di rafferma (per chi ne è provvisto) e sugli eventuali assegni *ad personam*.

« Sono esclusi dalla maggiorazione di cui sopra gli altri assegni accessori come supplemento di servizio attivo, indennità militare, caro-viveri, distinzioni onorifiche ed in genere ogni altro assegno a qualsiasi titolo dovuto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 15. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1637.

Incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto in quella di Atri che assume la denominazione di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti gli articoli 12 e 14 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, e gli articoli 11 e 12 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione in data 20 luglio 1939-XVII, del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in ordine all'incorporazione della Cassa di risparmio di Nereto nella Cassa di risparmio di Atri;

Veduta la lettera n. 3876, in data 24 settembre 1939-XVII, della Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio, relativa ai provvedimenti atti ad assicurare la sistemazione economico-patrimoniale delle Casse di risparmio di Nereto e di Atri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Cassa di risparmio di Nereto è incorporata nella Cassa di risparmio di Atri, la cui denominazione è modificata in quella di « Cassa di risparmio della provincia di Teramo », e la cui sede centrale è trasferita in Teramo.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie saranno stabilite con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 ottobre 1939-XVII, n. 1638.

Passaggio dalla 4ª alla 3ª classe della seconda categoria del porto di Capri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza 11 gennaio 1936-XIV, con la quale il podestà di Capri chiese il passaggio del porto dalla 4ª alla 3ª classe della seconda categoria e relativa delibera 21 novembre 1936-XV;

Visto il parere della Sezione marittima dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa (ora Consiglio provinciale delle corporazioni) di Napoli;

Visto il certificato 2 novembre 1938-XVII della Capitaneria di porto di Napoli;

Vista la nota 12 aprile 1939-XVII del preside della provincia di Napoli;

Visto l'elenco degli Enti interessati, con la quota di spesa a carico di ciascuno di essi, redatto dall'Ufficio del genio civile di Napoli;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il porto di Capri, in provincia di Napoli, è inscritto nella terza classe della seconda categoria dei porti del Regno d'Italia, ed è approvato l'elenco, vistato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, degli Enti interessati alle opere del porto in parola, con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 16. — MANCINI

PORTO DI CAPRI.

Passaggio dalla 4ª alla 3ª classe della seconda categoria.

Riporto delle quote di spesa a carico della Provincia e dei Comuni.

	Quota di concorso
Provincie: Napoli	1.000
Comuni: Capri	1.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per i lavori pubblici
COBOLLI-GIGLI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 ottobre 1939-XVII.

Nomina di membri del Comitato per l'esercizio della funzione consultiva istituito in seno alla Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, sull'integrazione della funzione consultiva delle Corporazioni;

Vista la legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII che costituisce in seno alla Corporazione della previdenza e del credito un Comitato per l'esercizio della funzione consultiva;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato istituito con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 22 settembre 1939-XVII, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito per l'esercizio della funzione consultiva i seguenti fascisti:

A) *Sezione del credito*:

a) Cons. naz. Frignani Giuseppe, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) Cons. naz. Candiani Luigi, Cons. naz. De La Forest Emilio, Cons. naz. Longo Alfredo, Cons. naz. Vitali Carlo Vittorio, in rappresentanza dei datori di lavoro del credito;

Cons. naz. Ferrario Giuseppe, Cons. naz. Pazzagli Leopoldo, Messana Benedetto, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

c) Cons. naz. Dini Arnaldo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende di credito;

d) Cons. naz. Pisenti Pietro, in rappresentanza dei datori di lavoro per i magazzini generali e per i depositi franchi;

Cons. naz. Chiarelli Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori per i magazzini generali e depositi franchi;

e) S. E. Azzolini Vincenzo, Governatore della Banca d'Italia, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, presidente dell'Istituto mobiliare italiano.

B) *Sezione della previdenza*:

a) Cons. naz. Ungaro Filippo, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) Cons. naz. Paolini Aldo, Cons. naz. Suvich Fulvio, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Cons. naz. Pellegrini Giampietro Domenico, Perez Ernesto, in rappresentanza dei lavoratori delle imprese di assicurazione;

c) Cons. naz. Manaresi Aurelio, in rappresentanza degli agenti di assicurazione;

Sorangelo Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori delle agenzie di assicurazione;

e) Calamani Giulio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

f) Oreglia Cesare, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

g) Savoini Virginio, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

h) Griffini Mario, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dell'industria;

i) Bizzarri Gino, in rappresentanza della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio;

l) Chiari Ortensio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati;

m) Campese Ernesto, in rappresentanza della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli;

n) Marotta Egidio, in rappresentanza dei dipendenti da Istituti di assicurazione di diritto pubblico non inquadrati sindacalmente;

o) De Mori Bruno, in rappresentanza dei professionisti;

p) Ramaccioni Guido, in rappresentanza del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

C) *Sezione dei servizi di esazione*:

a) Cons. naz. Meda Luigi, rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

b) Cons. naz. Bruchi Alfredo, Morini Armando, in rappresentanza dei datori di lavoro per i servizi di esazione;

Cons. naz. Casiccia Francesco, Giovannini Pietro, in rappresentanza dei lavoratori per i servizi di esazione.

Art. 2.

La presidenza della Sezione del credito del Comitato di cui al precedente art. 1 è attribuita al Cons. naz. Frignani Giuseppe; la presidenza della Sezione della previdenza è attribuita al Cons. naz. Ungaro Filippo; la presidenza della Sezione dei servizi di esazione è attribuita al Cons. naz. Meda Luigi.

Al Comitato è addetto in qualità di segretario il dott. Lionello Levi, delegato corporativo.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

MUSSOLINI

(4802)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti i piatti laminati a caldo ed i piatti trafilati d'acciaio (tabelle UNI dal n. 710 al n. 720 e dal n. 757 al n. 759).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle seguenti unificazioni:

UNI 710-712 - 27 aprile 1938-XVI: Moiette di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 713-719 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di sette tabelle);

UNI 720-723 - 27 aprile 1938-XVI: Larghi piatti di acciaio laminati a caldo (fascicolo unico di quattro tabelle);

UNI 724 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte tondate di acciaio laminate a caldo;

UNI 757-759 - 27 aprile 1938-XVI: Barre piatte di acciaio trafilate con tolleranza - 10 UT (fascicolo unico di tre tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno e si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(4774)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII.
Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti il tondo, esagono, quadro di acciaio laminato a caldo, tondo per cemento armato (tabelle UNI dal n. 706 al n. 709).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 706 - 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo;

UNI 707 - 27 aprile 1938-XVI: Barre tonde di acciaio laminate a caldo per cemento armato;

UNI 708 - 27 aprile 1938-XVI: Barre esagone di acciaio laminate a caldo;

UNI 709 - 27 aprile 1938-XVI: Barre quadre di acciaio laminate a caldo.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(4775)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti l'equivalenza dei titoli dei filati nei vari sistemi di titolazione (tabelle UNI dal n. 772 al n. 780).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari di Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per la legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè per le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 772 + 780 - 19 dicembre 1938-XVII - Equivalenza dei titoli dei filati nei vari sistemi di titolazione.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od Enti di cui all'articolo 1, dovrà, con esplicito e specifico articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dallo stesso Ente al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

IL DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(4776)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 ottobre 1939-XVII.

Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti i profilati di acciaio laminati a caldo (tabelle UNI dal n. 725 al n. 742).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 16 ottobre 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti ausiliari dello Stato, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle seguenti unificazioni:

UNI 725-726 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a doppio T, serie normale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 727-728 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad U, serie normale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 729-730 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad U, serie speciale (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 731-732 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie normale b - h (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 733 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie normale b - 2h;

UNI 734 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T, serie speciale;

UNI 735 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z;

UNI 736 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati Zorès;

UNI 737 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad L a spigoli vivi e lati uguali;

UNI 738 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati ad L spigoli vivi e lati disuguali;

UNI 739-740 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a T a spigoli vivi (fascicolo unico di 2 tabelle);

UNI 741 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z a spigoli vivi e basi uguali;

UNI 742 - 27 aprile 1938-XVI: Profilati di acciaio laminati a caldo - Profilati a Z a spigoli vivi e basi disuguali.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essre uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 ottobre 1939-XVII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1939-XVIII.

Nomina del commissario governativo per l'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Veduto il proprio decreto 10 luglio 1939-XVII col quale la Società cooperativa « Consorzio agrario cooperativo di Lodi, Milano e Pavia » è stata dichiarata trasformata in ente morale e ripartita nei Consorzi agrari provinciali per le provincie di Como, Milano e Pavia agli effetti del citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, e successiva modificazione;

Decreta:

All'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Milano è proposto in qualità di commissario governativo il comm. dott. Alberto Giuseppe Canello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il Ministro: ROSSONI

(4782)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1939-XVIII.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Cagliari e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva nominato il Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Cagliari;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere al miglior assetto del Consorzio predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Cagliari è sciolto e l'ing. Gustavo Carboni è nominato commissario governativo del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1939-XVIII

(4781) *Il Ministro*: ROSSONI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, riguardante la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* di martedì 8 agosto 1939-XVII, n. 184, all'articolo 52, ove è detto: « ... di altro ente o istituto pubblico ... », ecc., devesi leggere: « ... di altro ente o istituto ... », ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 221
del 6 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,50
Francia (Franco)	44,50
Svizzera (Franco)	444,25
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,2975
Canadà (Dollaro)	17,15
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira Egiziana)	80,51
Germania (Reichmark)	7,75
Jugoslavia (Dinaro)	44,43
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,515
Portogallo (Scudo)	0,7136
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,725
Id. 3,50 % (1902)	71,60
Id. 3,00 % Lordo	49,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,25
Id. Id. 5 % (1936)	94,725
Rendita 5 % (1935)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,275
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,30
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	300648	Espositura del Beneficio di Plazzoles (Platzers) (V.T.) . . L.	20 —
	3 1788		10 —
Id.	358257	Beneficio Daniele Mayr in Anna di Sotto (Unterinn) in comune di Renon (Trento) . . . . »	110 —
Cons. 3,50 % (1906)	114347	Comune di Miglionico (Potenza) . . . . »	7 —
Id.	172476	Comune di Miglionico (Potenza). Ipotecata a favore delle Regie poste per cauzione di Lopergolo Domenico in qualità di portalettere . . . . »	7 —
Cons. 3,50 % (1902)	18608	Congregazione di carità di Miglionico (Potenza) . . . »	14 —
Id.	29591	Comune di Miglionico (Potenza). Vincolati art. 2 legge 15 agosto 1867, n. 3848, decreto 26 gennaio 1907, Ministero grazia e giustizia e culto . . . . »	255,50
	40518		255,50
	20409		154 —
Cons. 5 %	378771	Comune di Miglionico (Potenza) . . . . »	40 —
	505537	Idem . . . . »	60 —
Cons. 3,50 % (1906)	258280	Congregazione di carità di Miglionico . . . . . . »	10,50
	276978	Idem . . . . »	3,50
	339200	Idem . . . . »	28 —
	547669	Idem . . . . »	21 —
	613883	Idem . . . . »	28 —
Cons. 4,50 %	21970	Idem . . . . »	12 —
	19804	Idem . . . . »	3 —
Cons. 3,50 % (1902)	33107	Idem . . . . »	35 —
Cons. 3,50 % (1906)	682232	Idem . . . . »	42 —
Cons. 4,50 %	11296	Idem . . . . »	180 —
Cons. 5 %	175722	Idem . . . . »	65 —
Prest. Naz. 4,50 %	12317	Idem . . . . »	45 —
Cons. 5 % (Littorio)	26396	Idem . . . . »	10 —
Cons. 3,50 % (1906)	722955	Falciola Francesco di Giuseppe . . . . »	35 —
Rendita 5 %	18956	Earley Margherita fu Giacomo, moglie di Seregni Giovanni dom in Milano . . . . »	250 —
Cons. 5% (P. C.)	11061	Giantomasso Giovanni fu Sabatino dom. a Villa S. Lucia degli Abruzzi (Aquila) . . . . »	20 —
Redimibile 3,50 %	220186	Conte Filomena fu Aniello ved. di Lepore Nicola dom. in Napoli . . . . »	1228,50
Rendita 5 %	3525	Perdichizzi Margherita fu Antonio, moglie di Foderà Raffaele dom. a Roma. Vincolato per dote . . . . »	2065 —
Cons. 3,50 % (1906)	289747	Torreano Marta di Pietro ved. di Bessolo Antonio dom. in Torino . . . . »	87,50
Id.	277720	Bessolo Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Torreano Marta di Pietro ved. Bessolo Antonio dom in Scarmagno (Torino) . . . . »	98 —
Id.	562533 Solo per la proprietà	Levreri Emanuele di Tomaso, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Rivarolo Ligure (Genova). Con usufrutto vit. a. favore di Tubino Rosa fu Giacomo ved. di Carosio Luigi dom. a Sampierdarena (Genova) . . . . . . »	80,50
Redimibile 3,50 %	256578	Cannarsa Camilla fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre De Felice Luisa di Antonio ved. di Cannarsa Camillo dom. a Termoli (Campobasso) . . . . . »	430,50
Rendita 5 %	151443	Tiberti Rosa fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Corona Velia fu Clemente ved. Tiberti dom. a Monterotondo (Roma) . . . . »	640 —
Id.	151444	Tiberti Pietro fu Giovanni, minore ecc., come sopra . . »	160 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2598)

INISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 423714, di annue L. 98 di rendita, intestato a Padini Rosa di Biagio moglie di Pansa Nicola e sottoposto ad ipoteca per la cauzione dovuta dalla titolare quale contabile per il servizio postale, telegrafico e telefonico.

Essendo detto certificato mancante delle ricevute n. 29, n. 30, n. 31 e n. 32 di L. 49 ciascuna, relative alle rate semestrali d'interessi da scadere al 1° luglio 1941, al 1° gennaio 1942, al 1° luglio 1942 ed al 1° gennaio 1943, si fa noto, ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al tramutamento in titoli al portatore del predetto certificato di rendita.

Roma, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4666)

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Prestito redimibile 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1939, di L. 630, relativa alla rendita del Prestito redimibile 3,50 % (1934), n. 231671, di annue L. 1260, a favore di Fiordiponti Maria fu Adamo, domiciliata a Roma, con vincolo per reddito militare.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4667)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 5 ottobre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Vinicio Da Veiga, console del Brasile a Napoli.

(4758)

In data 5 ottobre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor George Northcote Crisford, console di Gran Bretagna a Rodi.

(4759)

In data 5 ottobre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Mario Zaccagnini, vice console onorario di Bolivia a Roma.

(4760)

In data 5 ottobre 1939-XVII è stato concesso l'exequatur al signor Roderick Francis Gisbert Sarell, vice console di Gran Bretagna ad Addis Abeba.

(4761)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Borghi Silvio, da Firenze, contrassegnati con FI-154, sono stati deformati.

(4755)

Autorizzazione alla Confederazione fascista degli agricoltori ad acquistare un immobile sito in La Spezia

Con decreto in data 26 ottobre 1939-XVII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista degli agricoltori ad acquistare in comune di La Spezia un immobile per il prezzo di L. 300.000 da servire a sede di quella Unione provinciale degli agricoltori.

(4783)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 12 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa

delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1548, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1722, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 12 posti di ispettore interprovinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in ingegneria.

Al presente concorso non sono ammesse le donne, ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto;

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesto la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale:

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in ingegneria;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato della scuola o dall'Istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del diploma stesso, autenticato da un Regio notaio e debitamente legalizzato ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministero ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: fisica tecnica, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche).

L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore interprovinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°, e di un ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato predetto.

d) di un delegato corporativo di grado non inferiore al 6°;

e) di un professore insegnante in una Scuola per gli ingegneri del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4796)

Concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a cinque posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

Al presente concorso non sono ammesse le donne e i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà altresì essere specificata in quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, e dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Fèderazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del concelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico, o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia o sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero, certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Università od istituto superiore presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato, è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale

loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle Corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno (trattazione e risoluzione di un quesito), economia generale e corporativa.

La prova orale verterà sul diritto costituzione ed amministrativo del Regno, sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulla economia generale e corporativa, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciuto dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori a vice-segretario dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6°;

d) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 6°;

e) di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e di un professore insegnante legislazione del lavoro ed economia corporativa in una Università od Istituto superiore del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4797)

Concorso a 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni

e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898 contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimento per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il Regio decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Visto il decreto del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale.

Al presente concorso non sono ammesse le donne ed i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni;

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto;

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937)

prestavano ininterrottamente servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà e altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico, o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia della stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma di abilitazione a perito tecnico industriale.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del diploma stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimneto a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) qualeне sia la causa pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1. Composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2. Legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3. Tecnologia industriale (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno); sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, presidente;

b) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

c) di due ispettori centrali di grado non inferiore al 6° e di un ispettore capo del ruolo predetto;

d) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 7°;

e) di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto del Regno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4798)

Concorso a 20 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e sucessive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di sansepolcrista a quello della Marcia su Roma, agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981 concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con la legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, sull'ordinamento dell'Ispettorato Corporativo.

Visto il decreto del Capo del Governo che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 20 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Al presente concorso non sono ammesse le donne, ed i cittadini di razza ebraica.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, in quale delle città indicate nel 1° comma dell'art. 5, l'aspirante chiede di sostenere gli esami scritti.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto;

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento e ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione;

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice-segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesto la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti in servizio civile non di ruolo, che alla data del R. decreto-legge n. 100 del 1937-XV (4 febbraio 1937), prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, intendendosi per « personale civile non di ruolo » anche i salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo. ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) il foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma di licenza di scuola media inferiore o diploma equipollente.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla Scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stessó, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzato ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente previste dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovanti gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 7° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalle Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Direzione generale sopraindicata) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art 5.

Le prove scritte avranno luogo in Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto dal Ministro per le corporazioni.

Il Ministero ha facoltà di sopprimere quelle delle sedi indicate presso le quali il numero degli aspiranti ammessi al concorso che hanno chiesto di sostenere le prove scritte sia inferiore a cinque assegnando i candidati alla sede più vicina.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

1) in una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia;

4) in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo sull'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore, decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi, ed è obbligatorio per esso l'uso della macchina Olivetti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti preferenziali di cui alle vigenti disposizioni di legge, sarà considerato come titolo di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciuto dal Ministero delle corporazioni.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di due ispettori del ruolo predetto, di grado non inferiore al 7°;

c) di due delegati corporativi di grado non inferiore al 7°;

d) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4799)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 25 settembre 1939 relativo al concorso a 10 posti di direttore di 4ª classe e sostituto direttore di 3ª classe negli Uffici provinciali delle corporazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre u. s., all'art. 5 di detto decreto ove è detto « l'esame consterà di due prove scritte ecc. », deve leggersi: « l'esame consterà di tre prove scritte ecc. ».

(4762)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Aggiunte ai concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici e nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 31 ottobre 1939-XVIII.

A pag. 22 concorso Gruppo A-XI « Scienze naturali, chimica e geografia » al 5° rigo, terza colonna, aggiungere: « 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359 ».

A pag. 30 prima del Gruppo A-VIII « Scienze e merceologia » inserire:

VII. Chimica e merceologia.	*Istituto tecnico industriale e per geometri* (corso superiore): Chimica *Istituto tecnico commerciale:* Chimica e merceologia.	a) Diploma d'abilitazione di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma d'abilitazione di chimica e merceologia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 326 del T. U. approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità in concorsi di chimica in Regie Scuole agrarie medie, in Regie Scuole medie minerarie ed in Regi Istituti industriali, e di scienze e merceologia nei Regi Istituti commerciali, congiunta a laurea o ad uno dei diplomi di studio di cui nella colonna seguente.	a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Diploma di abilitazione di scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185. c) Laurea in chimica o in chimica e farmacia o in chimica industriale conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto alla lettera c) della precedente colonna.	Diploma di chimica e merceologia.	Chimica e merceologia in qualunque Scuola media.

Nella stessa pagina 30 al Gruppo A-VIII « Scienze e merceologia » alla terza colonna aggiungere dopo la lettera d):

« e) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153 ».

A pag. 46 concorso Gruppo H-I « Scienze naturali e geografia generale ed economica » alla terza colonna sostituire la seguente dicitura:

« a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

b) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185 ».

A pag. 54 dopo il Gruppo M-I « Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia » e prima del concorso IV « Economia domestica, igiene » intercalare la dicitura:

« Tabella N - *Scuola di magistero professionale per la donna* ».

(4825)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per l'ammissione alla Scuola di 234 allievi militi forestali

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1242, riguardante il riordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;

Visto il decreto di S. E il Capo del Governo in data 3 ottobre 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1939-XVII;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per l'ammissione alla Scuola di 234 allievi militi forestali.

Art. 2.

Gli aspiranti allievi militi forestali entro il 15 gennaio 1940-XVIII debbono far pervenire domanda su carta da bollo da L. 6 (anche in caso di poverta dell'aspirante) al Comando della Milizia nazionale forestale — Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le domande devono contenere cognome, nome, paternità del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati.

Nella domanda — scritta di proprio pugno dall'aspirante — dovrà essere indicata in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente, (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda deve d'urgenza notificare l'avvenuta variazione al Comando della Milizia nazionale forestale in Roma:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente bando ha compiuto gli anni 20 e non oltrepassati gli anni 28. Detto termine è aumentato di quattro anni per coloro che risultino iscritti al P.N.F., senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta all'aumento di cinque anni, eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio militare non isolato all'estero. Il limite massimo di età è protratto al compimento, alla data del presente bando, del 39° anno di età per i decorati al valor militare;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

c) certificato generale del Casellario giudiziale di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

d) certificato di buona condotta morale, civile e politica, vidimato dall'Autorità prefettizia di data non anteriore a due mesi dal giorno della presentazione della domanda;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando redatto su carta legale attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista e ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista o dal comandante provinciale dei Fasci giovanili di

combattimento. Per i cittadini italiani residenti all'estero detto certificato deve essere rilasciato e firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dalla segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali.

In caso di appartenenza al P.N.F. in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 il documento in parola, sia per i regnicoli che per i residenti all'estero, dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito.

I certificati di appartenenza al P.N.F. dei sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

f) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando dal quale risulti che il candidato non abbia contratto matrimonio o sia vedovo senza prole;

g) copia del foglio matricolare del servizio militare prestato (e non foglio di congedo). Non saranno ammessi al concorso coloro che siano stati riformati dai Consigli di leva o congedati da una delle Forze armate dello Stato per espulsione, negata rafferma o riforma.

Così pure non saranno ammessi al concorso gli iscritti nelle liste della leva di mare dell'anno in corso.

L'eventuale arruolamento dei militari in congedo della Regia marina sarà subordinato al prescritto nulla osta del competente Ministero.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare devono presentare il certificato dell'esito di leva;

h) titolo di studio non inferiore alla promozione della 5ª classe elementare od ammissione alle scuole medie inferiori;

i) certificato di sana e robusta costituzione fisica di data non anteriore alla pubblicazione del bando di concorso, rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito o della M.V.S.N., vistato dalle superiori autorità, dal quale risulti esplicitamente il giudizio che il concorrente si ritiene idoneo al servizio di vigilanza forestale in montagna, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,70 ed il torace non meno della metà dell'altezza. L'acutezza visiva deve essere normale in ciascun degli occhi, senza uso delle lenti. Per i nati in Sardegna la statura è ridotta a m. 1.68;

l) certificato di identità personale con fotografia di data recente con la firma del candidato debitamente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) eventuali documenti comprovanti di aver esercitato mansioni che facciano presumere le sue attitudini al servizio forestale (guardiaboschi, guardiani privati, terrazzieri, operaio boscaiolo);

n) eventuali documenti che dimostrino la qualifica di combattente, le ricompense al merito ed al valor militare, le benemerenze fasciste o uno degli stati di fatto, contemplati dall'art. 5 per stabilire le preferenze a parità di merito;

o) gli aspiranti minorenni dovranno unire alla domanda anche l'atto di assenso del padre o chi per esso per l'arruolamento volontario, (Mod. 66 e 67 da richiedersi al Comune di residenza).

I documenti di cui al presente articolo (ad accezione della domanda) possono essere presentati in carta semplice soltanto in caso di povertà dell'aspirante dimostrata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Anche in tal caso i documenti dovranno essere legalizzati.

Per i concorrenti che risiedono nelle Colonie del Regno od all'estero è consentita l'ammissione al concorso previa presentazione entro i termini stabiliti della sola domanda, salvo a documentarla in conformità del presente articolo non oltre il 15 febbraio 1940-XVIII.

Art. 3.

Le domade saranno esaminate dal Comando della Milizia forestale che non prenderà in considerazione quelle non complete di tutti i documenti prescritti o che giungessero posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 2 (15 gennaio 1940-XVIII) anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nonchè quelle domande comunque in contrasto con le norme e requisiti del presente bando.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del Comando della Milizia forestale, può con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Apposita Commissione istituita presso il Comando della Milizia forestale esamina le domande pervenute e forma una graduatoria in base ai titoli presentati dai concorrenti classificando con determinati punti, oltre al titolo di studio, le benemerenze militari, nazionali e tecniche di ciascun candidato.

A parità di punti sono preferiti:

1º gli insigniti di medaglia al valor militare;

2º gli orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

3º i feriti in combattimento od in azioni fasciste;

4º gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922;

5º i figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;

6º gli ex combattenti, gli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

7º i provenienti dalla M.V.S.N.;

8º i nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;

9º i più giovani di età.

La graduatoria dovrà essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta del Comando della Milizia nazionale forestale.

Art. 6.

I primi classificati nella graduatoria saranno sottoposti alla prescritta visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio forestale nonchè dovranno superare, a giudizio di apposita Commissione da nominarsi dal Comando della Milizia forestale, una prova scritta di cultura elementare presso la Scuola di Cittaducale.

I dichiarati idonei sia alla visita medica che alla prova di esame saranno dichiarati vincitori del concorso e dovranno assumere la ferma di anni tre.

Il giudizio della Commissione medica come quello della Commissione esaminatrice, è definitivo ed insindacabile.

Art. 7.

Agli allievi militi ammessi a frequentare il corso saranno rimborsate le spese di viaggio. Per il relativo viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto di 3ª classe; per il viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38 dal Comando di residenza alla sede della Scuola, nonchè l'indennità giornaliera di L. 7,75 pei giorni di viaggio.

Agli aspiranti dichiarati inabili alla visita medica presso la Scuola o che non abbiano superata la prova di cultura elementare sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 7,75 per i giorni di viaggio e di permanenza nonchè il rimborso delle spese di viaggio. Per il viaggio in ferrovia è corrisposto l'importo del biglietto in 3ª classe; pel viaggio sulle strade ordinarie è corrisposta un'indennità chilometrica di L. 0,38, sia pel viaggio compiuto per raggiungere la Scuola, sia pel ritorno al Comune di residenza.

Art. 8.

Gli allievi militi forestali debbono seguire i corsi e superare gli esami nelle seguenti materie:

Italiano - Aritmetica - Nozioni di geografia - Elementi di geometria - Nomenclatura forestale - Nozioni elementari di legislazione concernenti i servizi dei militi forestali - Nozioni sulla segnalazione del contrabbando - Istruzione militare teorica e pratica (istruzione militare per le reclute e per gli allievi caporali).

Art. 9.

Alla fine del corso gli allievi militi saranno sottoposti agli esami finali consistenti in prove scritte ed orali.

Le prove scritte sono due: una di italiano e l'altra di aritmetica.

L'esame orale è unico su tutte le materie d'insegnamento ed avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 10.

Coloro che avranno riportata la sufficienza in ciascuna prova di esame e gli otto decimi sulla condotta e sull'attitudine al servizio forestale, conseguiranno la idoneità a milite forestale.

Art. 11.

Gli allievi militi forestali sono soggetti per quanto riguarda la disciplina al regolamento disciplinare della Milizia forestale ed a quello speciale della Scuola.

Art. 12.

Agli allievi militi forestali spetta la paga giornaliera di L. 10,76.
Le spese di vitto, di bucato, i libri ed oggetti di cancelleria sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga secondo le norme del regolamento interno.

Art. 13.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione di vestiario sono a carico dei militi.

Art. 14.

Il servizio prestato nella Milizia forestale è computato agli effetti degli obblighi militari; tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia nazionale forestale.

Art. 15.

Il corso avrà la durata di mesi sei a cominciare dal 1° marzo 1940-XVIII. Tanto la durata del corso, quanto il suo inizio potranno essere modificati, sempre però successivamente alla suddetta data.

Art. 16.

Per norma ai componenti il Corpo, sono in ogni tempo, dovute le paghe nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.
Ai sottufficiali e militi della Milizia forestale sono in ogni tempo dovuti a seconda dei gradi, gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'aggiunta di famiglia e l'indennità di rafferma, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado dell'Arma dei Reali carabinieri.
Ai militi non ammogliati che non usufruiranno di alloggio demaniale è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 38,50 mensili.

Art. 17.

I sottufficiali e militi della Milizia forestale potranno contrarre matrimonio, previa autorizzazione del Ministero, dopo almeno due anni di effettivo servizio nella Milizia nazionale forestale.

Roma, addì 27 ottobre 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(4819)

REGIA PREFETTURA DI LITTORIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LITTORIA

Visto il proprio decreto n. 22528 del 25 settembre u. s. col quale, in conformità a vigenti istruzioni ministeriali relative all'applicazione della legge 29 maggio 1939, n. 782, tenuta presente l'istanza documentata prodotta dal medico condotto interino dott. Rapanà Alberto, venne revocato il bando di concorso 28 dicembre 1937-XVI, n. 29787 limitatamente al posto di medico condotto di Littoria - Borgo Bainsizza;
Visto il proprio decreto n. 24303 del 28 settembre u. s. che approva la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Littoria al 30 novembre 1937-XVI;
Visto l'altro decreto prefettizio n. 24303 del 28 settembre u. s. col quale, provvedendosi alla dichiarazione dei vincitori ed alla loro designazione per le condotte vacanti, si precisava che il concorrente Gioffrè dott. Vincenzo, sebbene classificato al 3° posto di graduatoria, non era dichiarato vincitore di alcuna condotta perchè delle due sedi da esso richieste (1ª Littoria - Borgo Bainsizza; 2ª Cisterna, seconda condotta) una (Littoria - Borgo Bainsizza) era stata esclusa dal concorso col sopracitato decreto prefettizio n. 22528 del 25 settembre u. s. e l'altra (Cisterna 2ª condotta era stata assegnata al concorrente che lo precede in graduatoria e che aveva richiesto detta sede in ordine di preferenza;
Vista la nota del segretario amministrativo della Federazione dei Fasci di combattimento di Littoria, n. 30451 T. M. del 16 c. m. con la quale si comunica « che il Direttorio nazionale del P.N.F., con lettera n. 42500-WF-B. del 30 settembre u. s. ha depennato il Rapanà dall'elenco degli squadristi, perchè lo stesso risulta iscritto al P.N.F. con anzianità posteriore al 10 ottobre 1922 ».
Ritenuto pertanto che non sono applicabili al dott. Rapanà Alberto le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, e che va pertanto provveduto alla revoca del decreto prefettizio n. 22528 del 25 settembre u. s. e di quello n. 24303 del 28 settembre u. s., relativo alla designazione dei vincitori ed all'assegnazione delle sedi vacanti, per quanto si riferisce al mancato conferimento del posto al dott. Gioffrè Vincenzo, terzo graduato;
Accertato che al 1° graduato dott. Nardacci Mario ed al 2° graduato dott. Crispini Giuseppe sono state assegnate le sedi vacanti da essi segnalate in ordine di preferenza;
Considerato che il dott. Gioffrè Vincenzo, da dichiararsi vincitore del concorso, va assegnato alla sede vacante da esso designata in ordine di preferenza e cioè Littoria - Borgo Bainsizza;
Visto l'art. 69 del vigente testo unico Leggi Sanitarie;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I) E' revocato il decreto prefettizio n. 22528 del 25 settembre u. s. circa l'esclusione dal concorso, bandito con decreto n. 29787 del 28 dicembre 1937-XVI, del posto di medico condotto di Littoria - Borgo Bainsizza;
II) E' revocato altresì il decreto prefettizio n. 24303 del 28 settembre u. s., relativo alla designazione dei vincitori ed all'assegnazione delle sedi vacanti, per quanto si riferisce al dott. Gioffrè Vincenzo;
III) Il dott. Gioffrè Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia di Littoria al 30 novembre 1937-XVI ed assegnato alla condotta di Littoria Borgo Bainsizza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e del comune di Littoria.

Littoria, addì 19 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: CIOTOLA

(4766)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 27154 div. Sanità col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1937-XVI;
Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del Consorzio Magnano-Zimone il dottor Barone Carlo;
Vista la lettera del podestà di Magnano del 28 settembre 1939-XVII con cui si comunica che il dott. Barone Carlo suddetto ha rinunciato al posto;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta consorziale suddetta il dottor Dellarole Guglielmo.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il Podestà di Magnano, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 23 ottobre 1939-XVII

p. *Il prefetto*: BIONDO

(4767)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 div. San. col quale si approva la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Zubiena, Sala e Torrazzo l'ostetrica Todesco Giovanna;

Vista la lettera del podestà di Zubiena del 26 settembre 1939-XVII, con cui si comunica che la ostetrica condotta Todesco Giovanna ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta la ostetrica Secco Bianca.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Zubiena, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 24 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BARATELLI

(4769)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso pel conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1937-XVI, in provincia di Verona, bandito con decreto prefettizio 28 dicembre 1937-XVII, n. 42802;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citato:

1) Tomasoni Ottone . . . . voti 57,25
2) Marchi Giovanni . . . . » 53,50
3) De Weszelka Alberto . . . . . . » 52,20
4) Santinello Umberto . . . . » 50,37
5) Cappa Ferrando . . . . » 49,75
6) Fedrigo Gino . . . . » 47,56
7) Dalla Pellegrina Cristoforo . . . . . » 45,87
8) Martini Mario . . . . » 43,40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Villabartolomea, sede del posto vacante di veterinario condotto.

Verona, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: LETTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati nel concorso pel conferimento del posto di veterinario condotto di Villabartolomea vacante al 30 novembre 1937-XVI, nella provincia di Verona;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta:

Il candidato dott. Tomasoni Ottone è dichiarato vincitore del concorso nelle premesse citato ed è assegnato alla condotta veterinaria di Villabartolomea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Villabartolomea.

Verona, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: LETTA

(4768)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a 24 posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 17709 del 13 maggio 1939 col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 24 posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1937;

Visto il decreto di pari numero e data dal quale risulta che l'ostetrica Verzuri Maria Antonietta non fu dichiarata vincitrice di alcuna sede perchè quelle da lei indicate erano state assegnate ad altre concorrenti che la precedevano in graduatoria;

Vista la nota 1735 del 15 settembre 1939-XVII del podestà di Villamaina colla quale si partecipa la rinunzia dell'ostetrica Benazzi Clara per la condotta di S. Arcangelo Trimonte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la lettera del 13 settembre 1939-XVII dell'ostetrica Verzuri Maria Antonietta che all'uopo invitata dichiara di accettare la condotta del comune di S. Arcangelo Trimonte;

Decreta:

La signora Verzuri Maria Antonietta è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di S. Arcangelo Trimonte e designata per la nomina a titolare.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà del comune di S. Arcangelo Trimonte, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 17 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: TRIFUOGGI

(4770)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.